FulShow Page 1 of 2



Leggi Regionali d'Italia

Piemonte

L.R. 30-12-2009 n. 38

Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno.

Pubblicata nel B.U. Piemonte 7 gennaio 2010, n. 1.

Art. 13-bis

Attività di tintolavanderia (3).

- 1. L'esercizio dell'attività di tintolavanderia di cui alla *legge 22 febbraio 2006, n. 84* (Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia) è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) prevista dall'*articolo 19 della L. 241/1990*, da presentare allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) ai sensi del *decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160* (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'*articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*).
- 2. Per ogni sede dell'impresa dove è esercitata l'attività di tintolavanderia, nella SCIA di cui al comma 1, è designato un responsabile tecnico, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto dell'impresa, che garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di tintolavanderia ed è titolare di apposita idoneità professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell'attività professionale di tinto lavanderia).
- 3. I contenuti tecnico-culturali dei programmi e dei corsi, nonché l'identificazione dei diplomi inerenti l'attività di cui all'articolo 2, comma 2, della L. 84/2006, sono stabiliti dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
- 4. Il comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio dell'attività di cui al presente articolo, fatte salve le competenze delle autorità preposte ai controlli sanitari e ambientali.

(3) Articolo aggiunto dall'art. 34, comma 2, L.R. 7 maggio 2013, n. 8, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 42 della medesima legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 39, comma 4, della stessa legge.

FulShow Page 2 of 2

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.